

AVVISO DI NOTIFICA RICORSO

AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 7773/2017, PUBBLICATA IL 4 LUGLIO 2017, EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE TERZA BIS, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO RECANTE R. G. N. 4810/2016

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

a) *Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:* Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza Bis;

b) *Numero di registro generale del ricorso:* R.G. n. 4810/2016.

2. Nome di parte ricorrente e dell'amministrazione intimata:

a) *nome di parte ricorrente:* Pagano Paolo

b) *indicazione dell'amministrazione intimata:*

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;

- U.S.R. Abruzzo, U.S.R. Basilicata, U.S.R. Calabria, U.S.R. Campania, U.S.R. Emilia Romagna, U.S.R. Friuli Venezia Giulia, U.S.R. Lazio, U.S.R. Liguria, U.S.R. Lombardia, U.S.R. Marche, U.S.R. Molise, U.S.R. Piemonte, U.S.R. Puglia, U.S.R. Sardegna, U.S.R. Sicilia, U.S.R. Toscana, U.S.R. Umbria, U.S.R. Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti:

a) *estremi dei provvedimenti impugnati:*

RICORSO

- Bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 106 del 23 febbraio 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale – n. 16 del 26 febbraio 2016), avente a oggetto l'indizione del “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”;

- Bando di concorso, sopra individuato, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 (*Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica*), secondo cui: «Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati,

gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 - 1999».

- art. 2 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, nella parte in cui non prevede l'applicazione estensiva della c.d. "clausola di salvaguardia", ovvero nella mancata previsione che possono partecipare al concorso di cui al Bando impugnato coloro che abbiano acquisito un titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento dopo l'anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa;

- Bando di concorso, sopra individuato, nella parte in cui non prevede che la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla predetta procedura concorsuale il titolo di abilitazione all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 402 del D.Lgs. n. 297/1994;

- bando di concorso nella parte in cui non permette alla odierna parte ricorrente di partecipare alla procedura selettiva, previa disapplicazione della L. 341/1990, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e ss.mm.ii; nonché dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 2007; del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e ss. mm.ii; della normativa di cui alla legge n. 107/2015 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss. mm.ii, per violazione della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 così come modificato dal D.lgs. del 28 gennaio 2016 n. 15;

- per quanto di ragione, del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, contenente "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- per quanto di ragione, del provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale il Ministero, prevedendo quale unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione quella individuata nel bando di concorso all'articolo 4, disponendo espressamente al comma 3 che "*Le istanze presentate con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione*" (come quella già inoltrata dalla parte ricorrente in via cartacea);

- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità";

- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante "Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi";

- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;

MOTIVI AGGIUNTI

- **Graduatoria di merito** per la classe di concorso **B003** – Laboratori di fisica, per la Regione **Campania**, approvata dall'USR Campania con Decreto del 02/09/2016 prot. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012454.02-09-2016, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 02/09/2016;

- **Graduatoria di merito** per la classe di concorso **B012** – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, per la Regione **Campania**, approvata dall'USR Sicilia con Decreto del 05/09/2016 prot. MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0017125.05-09-2016, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 02/09/2016;

- **Graduatoria di merito** per la classe di concorso **B017** – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, per la Regione **Campania**, approvata dall'USR Campania con Decreto del 09/09/2016 prot. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013179.09-09-2016, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 02/09/2016;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

b) sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti:

RICORSO

Annullamento del Bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 106 del 23 febbraio 2016, avente a oggetto l'indizione del "*Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado*", nella parte in cui prevede la partecipazione al concorso soltanto dei candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, così impedendo la partecipazione al concorso ad una serie di categorie di insegnanti però non in possesso del titolo di abilitazione, fra i quali parte ricorrente, in qualità di insegnante tecnico-pratico, in possesso di titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso relative ad insegnamenti tecnico pratici (ITP) di cui alla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, DPR n. 19/2016, ma escluso dalla partecipazione al concorso *de quo*, ed in particolare risulta escluso dalla partecipazione al concorso, limitatamente alla **Regione Campania**, per le classi di concorso:

- **B012 (ex C024 - C035 - C 036) - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche;**
- **B017 (ex C014 - C032) - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche;**
- **B003 (ex C028 - C029) - Laboratori di fisica.**

MOTIVI AGGIUNTI

Annullamento delle Graduatorie di Merito approvate dall'USR competente riguardanti le classi di concorso B012, B017 e B003 per la Regione Campania, quali atti consequenziali e connessi a

quelli originariamente impugnati con il ricorso introduttivo e, pertanto, ritenuti, anche in via derivata, del tutto illegittimi e lesivi degli interessi di parte ricorrente.

4. Indicazione dei controinteressati:

I soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali.

5. Indicazioni per seguire lo svolgimento del processo:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazioni dell'Ordinanza autorizzativa alla notificazione per pubblici proclami

Con l'Ordinanza n. 7773/2017 REG. PROV.CAU pubblicata in data 04.07.2017, dal Tar Lazio, sede di Roma, Sezione Terza-Bis, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 4810/2016, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami.

7. Atto notificato per pubblici proclami

Il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti

Palermo – Roma, 10 luglio 2017.

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Maria Saia